Nuovo Norme e Tributi Professionisti & Imprese.

Il Sole 24 ORE

Il Sole 24 ORE

NORME E TRIBUTI

Ogni lunedì 24 pagine tutte dedicate all'aggiornamento, l'approfondimento, l'interpretazione.

Il Sole 24 ORE

a pag. 22 **DIRETTIVA INTERESSI.** In «Gazzetta» le regole per l'invio dei dati dei beneficiari

a pag. 23 **SCADENZE.** Il rinvio di fine luglio non riguarda la presentazione di Unico

a pag. 25 **ANTIRICICLAGGIO.** I professionisti contestano le «linee-guida» dell'Uic

CRISI DI IMPRESA ■ La commissione del ministero della Giustizia ha trasmesso la propria bozza di decreto a Castelli

Fallimenti, riforma a singhiozzo

Riserve di Abi e Confindustria che preferiscono le opzioni del maxiemendamento - Verso un nuovo round di incontri

ROMA ■ Il ministero della Giustizia mette sul tavolo la propria proposta per la riforma del diritto fallimentare. La riunione della commissione presieduta dal sottosegretario Pasquale Giuliano ha infatti approvato una bozza di decreto legislativo che entro domani verrà trasmessa al ministro Roberto Castelli e, all'inizio della prossima settimana, al ministero dell'Economia. Quest'ultimo, infatti, ha formalizzato una settimana fa un suo progetto e, dal momento che la delega inserita nella legge sulla competitività, impone la coproponenza da parte dei due dicasteri, adesso si apre la fase del confronto. Che non avrà comunque tempi particolarmente stretti.

«È mia intenzione — precisa Giuliano — convocare una riunione ristretta ai tecnici per verificare i punti di convergenza e quelli sui quali dovremo invece lavorare ancora. In una certa misura dovremmo essere favoriti dal fatto di avere considerato comunque il maxiemendamento di fine anno come un buon punto di partenza. Penso, però, che difficilmente si arriverà a un testo condiviso già per la fine di luglio».

Abi e Confindustria, attraverso i rappresentanti che fanno parte della commissione, hanno espresso riserve su una serie di punti qualificanti della bozza, manifestando, al riguardo, la propria preferenza per le soluzioni adottate nel maxiemendamento approvato dal Governo nel dicembre scorso.

In particolare, oggetto di discussione e scambio di opinioni fino all'ultimo sono stati aspetti importanti come la dichiarazione d'ufficio del fallimento, per la quale è stata poi prevista la soppressione: toccherà al Pm promuovere l'istanza di fallimento in presenza di una segnalazione qualificata dello stato di insolvenza come quella che può provenire dai sindaci di una società. Quanto ai procedimenti endoconcorsuali, quelli che frequentemente si innestano sulla procedura concorsuale principale, la scelta fatta è stata di proporre un rito, di competenza di norma del giudice monocratico, che si sforza di abbinare alla forma semplificata, come quella della camera di consiglio e della contrazione delle udienze, le garanzie del giusto processo ammettendo comunque sempre le impugnazioni sui provvedimenti decisori. Stesso discorso per l'istruttoria prefallimentare che si svolgerà secondo un modello a cognizione piena nel rispetto del contraddittorio e con sentenza di fallimento sempre impugnabile in Corte d'appello.

Controversa anche la definizione dello stato di crisi, tra ipotesi estensive e altre più rigide: alla fine è passata una versione che esclude l'automaticità del passaggio in insolvenza, ammettendo che il concordato preventivo possa comunque sempre essere presentato. Ancora, si è presa la strada di valorizzare l'istituto del concordato fallimentare come forma di chiusura rapida e flessibile del fallimento con la possibilità di soddisfazione dei creditori anche attraverso l'assegnazione di azioni e obbligazioni, in modo da permettere una ristrutturazione dell'impresa. Per non riservare questa opportunità al solo fallito e per evitare che il concordato fallimentare rappresenti una via d'uscita troppo comoda dalla crisi, in alternativa al concordato preventivo, la commissione ha esteso l'accesso all'istituto al curatore, a uno o più creditori e a qualsiasi terzo. L'iniziativa resta così precluesa al fallito per un periodo di tempo sufficiente a far sviluppare da parte di terzi proposte più convenienti.

Al circuito dell'esdebitazione, che conduce alla liberazione dei debiti residui (ma non alla cancellazione degli obblighi di mantenimento e anche dei debiti che derivano da fatti illeciti e sanzioni), potrà poi accedere anche il piccolo imprenditore potendo contare su un'opportunità che in caso contrario gli sarebbe rimasta preclusa. Lo stesso piccolo imprenditore trova poi una definizione precisa, con l'indicazione che potrà essere considerato tale quando manterrà ricavi inferiori ai 150.000 euro lordi calcolati su una media degli ultimi tre anni.

Sul fronte delle azioni revocatorie, a essere sopravvissuta è la previsione che sia un esperto nominato dal tribunale ad attestare la ragionevolezza del piano finalizzato a permettere il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e quindi a mettere al riparo atti, pagamenti e garanzie sui beni del debitore.

GIOVANNI NEGRI

Procedure semplificate

- **Gli interessati.** Ridefinizione dell'ambito di applicazione del fallimento con ampliamento a tutti gli imprenditori individuali e collettivi, con esclusione dei piccoli imprenditori, da identificare con i soggetti che hanno ottenuto una media di ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni inferiore a 150.000 euro
- **La dichiarazione.** Viene soppressa la possibilità della dichiarazione d'ufficio: toccherà al pubblico ministero promuovere l'istanza di fallimento in presenza di una segnalazione qualificata dello stato di insolvenza come quella avanzata dai sindaci
- **Le regole processuali.** La fase di istruttoria prefallimentare, ma anche i vari procedimenti "endoconcorsuali", si svolgeranno secondo un modello di rito a cognizione piena, con le garanzie del giusto processo e con la conservazione delle impugnazioni sui provvedimenti di natura decisoria, ma anche con una concentrazione delle udienze e un più ampio ricorso alle misure camerali
- **Rapporti pendenti.** Il curatore potrà sempre subentrare o sciogliersi dal contratto preesistente, mentre viene introdotta una disciplina specifica per alcune forme contrattuali più recenti o molto diffuse come il leasing o l'affitto di azienda
- **Concordato preventivo.** Valorizzazione dell'istituto del concordato preventivo con la precisazione della responsabilità del professionista che attesta l'attendibilità dei dati contabili e l'attuabilità del piano, permettendo al debitore una più articolata formazione delle classi con l'inclusione dei creditori con prelazione
- **Concordato fallimentare.** Utilizzo della procedura come forma di chiusura rapida e flessibile del fallimento, ma previsione di un meccanismo di salvaguardia che ne eviti l'abuso da parte del fallito
- **Esdebitazione.** Ammissione anche del piccolo imprenditore e fissazione dei requisiti nel non avere ritardato l'apertura del fallimento e nel comportamento collaborativo durante la procedura: il beneficio è poi condizionato all'avvenuto pagamento delle spese della procedura e, anche se in minima parte, dei creditori
- **Le imprese sequestrate.** Riconoscimento del diritto del creditore nei confronti dell'impresa mafiosa fallita e sottoposta a sequestro o confisca a patto che ne venga dimostrata la buona fede

LA STORIA INFINITA

Una lunga rincorsa partita nel 2000

Tutto si potrà dire della riforma del diritto fallimentare tranne che non si tratti di una storia tormentata. A un progetto di revisione della disciplina aveva già messo mano alla fine della scorsa legislatura (nel 2000) l'allora ministro della Giustizia, Piero Fassino, ma, anche per l'esiguità del tempo a disposizione, non se ne fece nulla.

Il tentativo Trevisanato. Cambiata la maggioranza, dopo le elezioni del 2001, toccò al governo Berlusconi riaprire il dossier e rimettere mano all'intervento. Venne istituita una commissione presieduta da Sandro Trevisanato che, nell'estate del 2003, concluse i lavori proponendo un testo aperto o, se si vuole, una proposta di maggioranza e una di minoranza. Partendo dalla comune volontà di stemperare norme considerate per molti versi troppo penalizzanti per l'imprenditore, le diverse soluzioni adottate su punti peraltro qualificanti rappresentavano l'espressione di due diverse scuole di pensiero: una (di associazioni come Abi e Confindustria) più fiduciosa nelle capacità dell'autonomia privata di trovare soluzioni soddisfacenti alla crisi d'impresa; l'altra più attenta alla conservazione del ruolo dell'autorità giudiziaria come mediatore e regolatore di conflitti tra creditori e debitore. L'impossibilità di arrivare a una conclusione interamente condivisa bloccò la possibilità di presentare in Consiglio dei ministri una proposta in tempi ragionevoli.

(Imageeconomica)

Pasquale Giuliano

Castelli raccoglie la staffetta. Nella primavera dell'anno scorso, per certi versi in modo inaspettato, Castelli decise di riprendere in mano tutta la materia affidando a una mini-commissione, presieduta sempre da Trevisanato, il compito di preparare, in tempi strettissimi, una bozza di disegno di legge che affrontasse tutte le questioni ancora aperte. Il gruppo di tecnici chiamato in causa preparò in poche settimane un testo di oltre 200 articoli. Che però, anche in questo caso, non fece passi avanti, scontando le perplessità su punti qualificanti come le procedure di allerta.

(Imageeconomica)

Michele Vietti

Il percorso d'urgenza. L'impegno del ministero, però, non si limitò a questo. All'inizio del 2002, infatti, era stato presentato in Parlamento un disegno di legge con una serie di interventi urgenti sulle procedure concorsuali che, ben lontano dal rappresentare una riforma complessiva, costituiva invece un adeguamento, considerato ormai indifferibile, della normativa alle numerose sentenze della Corte costituzionale sulla materia.

I due percorsi si sono poi incontrati alla fine dello scorso anno, quando un maxi-emendamento presentato dall'allora sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti, ha provato a innestare sul disegno legge arenatosi al Senato un'ampia proposta di modifiche; i contenuti di quella proposta sono poi stati in gran parte tradotti nella legge sulla competitività da poco entrata in vigore (come il nuovo regime delle revocatorie, il favore per gli accordi stragiudiziali di ristrutturazione del debito e il concordato preventivo). Legge sulla competitività che, al suo interno, contiene una delega per il completamento dell'intervento, affidando a Giustizia ed Economia il compito della stesura del decreto delegato.

Dentro la delega / I problemi aperti

Sistema delle garanzie da rivedere

Il dimezzamento dei termini per la revocatoria penalizza alcune categorie

DI ANDREA ZOPPINI

La delega sul fallimento, contenuta nella legge per la competitività (80/05), dimezza il termine per esercitare l'azione revocatoria a tutela dei creditori. Un'opzione in linea con le più moderne legislazioni e che ha incontrato il consenso degli operatori economici. Questa scelta, però, pregiudica ulteriormente i creditori privi di garanzie, peraltro già poco tutelati dal sistema vigente. Non a caso, nelle principali riforme del diritto fallimentare in altri ordinamenti, è stata colta l'occasione per ripensare le garanzie del credito e definire un diverso equilibrio nei poteri e nelle tutele tra le classi di creditori.

È opportuno considerare tre regole mancanti nel sistema italiano, che riguardano le posizioni 1 dei creditori non privilegiati, cioè i fornitori dell'impresa; 2 dei creditori involontari; 3 dei creditori che facciano credito all'impresa per favorirne il risanamento.

1 In Italia le imprese si finanziano in modo rilevante con il credito commerciale: ritardano il pagamento ai fornitori per un periodo equivalente al credito bancario a breve termine. Si tratta in genere di crediti non garantiti, in quanto i fornitori, se possono, sospendono le proprie prestazioni quando si rendono conto che l'impresa non è più in grado di pagare. Alla riduzione del termine che consente il recupero dei pagamenti fatti dal fallito alla massa fallimentare, che è destinata a pregiudicare questa categoria di creditori, il legislatore dovrebbe affiancare una più radicale riforma delle garanzie, oggi superate e inefficienti. Per tutelare i creditori commerciali, una risposta potrebbe essere l'introduzione di una riserva di proprietà, a imitazione del modello tedesco, che consenta ai fornitori di rimanere proprietari delle merci sino a che le prestazioni rese non sono integralmente pagate.

> Servono più tutele per i fornitori dell'azienda in crisi

2 La riforma del diritto societario dimostra che, tra i creditori, vanno differenziati quelli involontari, che per definizione non hanno scelto il proprio debitore, in quanto hanno subìto un illecito. Si tratta della regola che, sui patrimoni destinati a un affare, si legge all'articolo 2447-quinquies del Codice civile: «Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito». È un problema aperto in molti ordinamenti quello di verificare se riservare una frazione, per quanto minoritaria, del valore dei beni costituiti in garanzia a favore dei creditori involontari oppure riservare qualche privilegio ai creditori che hanno subìto un illecito civile (regole simili sono state introdotte nelle più recenti legislazioni). Una disciplina come quella sull'inopponibilità della limitazione di responsabilità del patrimonio separato o come quelle introdotte da altri ordinamenti a favore dei creditori involontari mira a evitare che l'impresa crei rischi anomali di danneggiare i terzi e vuole, al contrario, creare un incentivo sui creditori informati a indurre l'impresa a assicurarsi contro i danni che possa provocare.

> C'è il rischio di scoraggiare i soci dal salvataggio

3 La riforma del diritto societario ha previsto la postergazione dei finanziamenti dei soci a favore della società, quando, al di là della qualificazione formale, i prestiti che la società riceve costituiscono una parte del capitale proprio. La regola dettata per le Srl e nei gruppi di società (articoli 2467, 2497-quinquies), ma destinata ad applicarsi anche al socio di controllo delle Spa "chiuse", prevede che i finanziamenti dei soci alla società sono postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e il finanziamento, se il rimborso è avvenuto nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento, va restituito. Ai sensi della norma, «si intendono per finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento».

Tali regole possono, tuttavia, disincentivare le operazioni di salvataggio da parte di soci, e in particolare delle istituzioni finanziarie, che intendano concedere prestiti per risanare le imprese in crisi. Le regole sui finanziamenti dei soci vanno pertanto completate, introducendo quello che in Germania è chiamato il privilegio di risanamento (*Sanierungsprivileg*), così da consentire al socio che interviene con un prestito nella crisi dell'impresa di non essere sottoposto alla postergazione.

PREVIDENZA

Maroni: Tfr al via senza oneri

ROMA ■ «Il Tfr può partire solo se non ha oneri aggiuntivi per le imprese». Il ministro del Welfare, Roberto Maroni, getta acqua sul fuoco dei timori di Confindustria che la riforma del trattamento di fine rapporto possa danneggiare economicamente le aziende. In questa ottica, poi, Domenico Santececca, responsabile dell'area mercati dell'Abi (Associazione bancaria italiana) si è detto disponibile a individuare forme di compensazione in termini di «facilità di accesso al credito» per le imprese, purché venga salvaguardata «l'autonomia delle banche».

Anche per il segretario della Uil, Luigi Angeletti, il Tfr «non deve pesare sulle imprese»: «bisogna evitare che sia un favore a chi vuole usare quei fondi per speculare». Fondi, invece, che «devono essere investiti in maniera oculata e controllata dai lavoratori». Per questo Angeletti si è espresso a favore dei «fondi chiusi» (quelli non frutto delle iniziative dei singoli, ma promossi da imprenditori, sindacati e associazioni di categoria).

Secondo Maroni la riforma potrà partire «a settembre con tutte le misure adeguate», ma per Luigi Scimia, presidente della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) «la riforma è a rischio» se non si arriverà a un'intesa con le parti sociali che non vogliono l'equiparazione delle forme di previdenza complementare individuale e collettiva. Scimia condivide l'impostazione di sindacati e Confindustria a favore della gestione collettiva dei fondi, ma sottolinea anche la difficoltà normativa di cambiare, con il decreto attuativo, la delega previdenziale che prevede un'equiparazione tra le varie forme di previdenza complementare (fondi chiusi, fondi aperti, polizze individuali).

Secondo Gianpaolo Galli, direttore generale dell'Ania (Associazione nazionale fra imprese assicurative), se non ci fosse l'equiparazione tra forme previdenziali individuali (gestite dalle società finanziarie, come le assicurazioni) e collettive «il lavoratore sarebbe obbligato a stare nel fondo negoziale gestito dai sindacati e dalle associazioni di categoria, cosa che ridurrebbe la platea degli aderenti, peggiorando la qualità della governance dei fondi e alla fine produrrebbe danni». Per questo ha annunciato il ricorso alla Corte costituzionale se questo orientamento dovesse essere modificato. E per i prodotti assicurativi, Giancarlo Giannini, presidente dell'Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ha affermato che i controlli dovrebbero essere affidati al suo organismo.

Galli giudica «equilibrato» il provvedimento, anche se «manca la possibilità per i fondi di pensione di investire risorse in gestioni assicurative tradizionali, come le polizze rivalutative che danno la garanzia di rendimento minimo e di restituzione del capitale, al quale, in caso di rendimenti insufficienti, deve far fronte la compagnia stessa». Non si tratta di obbligare nessuna — ha precisato — «ma di eliminare il divieto e di lasciare ai Cda dei fondi la possibilità di decidere se avvalersi o no di questa facoltà».

AN.MARI.

Delega ambientale, a breve i decreti

La prossima settimana dovrebbero arrivare i primi tangibili risultati del lavoro svolto per riformare le leggi italiane sull'ambiente, come previsto dalle deleghe disposte dalla legge 308/2004, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 302 del 27 dicembre dello scorso anno. Lo ha assicurato il ministro dei Rapporti con il parlamento, Carlo Giovanardi, che ieri ha risposto, durante il question time, sul lavoro della commissione dei 24 saggi istituita appositamente dalla delega. «Lunedì prossimo — ha spiegato — la commissione e la segreteria tecnica sono state convocate dal ministro dell'Ambiente al fine di esaminare il materiale prodotto dalle sottocommissioni».

Per giovedì prossimo, inoltre, «sono state convocate tutte le associazioni ambientaliste e dei consumatori per un parere sui lavori fin qui svolti. Appare evidente, per quanto detto, che nei tempi previsti dalla delega si arriverà all'approvazione dei decreti legislativi».

La delega prevede che entro l'11 gennaio 2006 il Governo invii gli schemi dei decreti legislativi alle Camere per il parere. Il mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza della delega legislativa. In ogni caso, l'11 luglio 2006 la delega scade.

Gli interventi dei Dlgs saranno a tutto campo e riguarderanno rifiuti, acque, suolo, parchi e aree protette, danno ambientale, aria, Via e Ippc.

Il sistema cambia

Le nuove regole sul trattamento di fine rapporto

- **Conferimento del Tfr.** Dal 1° gennaio 2006 i lavoratori del settore privato potranno decidere se trasferire il Tfr futuro alle forme pensionistiche complementari o se mantenerlo in azienda
- **Le prestazioni.** Le prestazioni pensionistiche finali, in forma di rendita o di capitale, possono essere richieste al momento della maturazione del diritto alla pensione del regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo
- **Compensazioni per le imprese.** È prevista la deducibilità di un importo pari al 4% del totale del Tfr conferito nel fondo pensione per le imprese con oltre 50 addetti, e del 6% per quelle con meno di 50

ERRATA CORRIGE

Ferservizi, mandataria di Ferrovie Real Estate, in riferimento all'avviso pubblicato **il 14 luglio**

Comunica che

per gli immobili di Napoli:

NA005 - prezzo base € 17.000.000

NA009/B - prezzo base € 3.631.000

i riferimenti telefonici per la richiesta delle informazioni sono modificati in:

Tel. 081 5635376 - Fax 081 5674846

FERSERVIZI — FERROVIE DELLO STATO 100 CENTENARIO 1905 - 2005 — FERROVIE REAL ESTATE